

Prot. 1652

Cagliari, 30.12.2014

PEC

**Al Responsabile del Procedimento**  
**Geom. Michelangelo Zanda**  
**Comune di Desulo**  
**Via Lamarmora n. 73**  
**08032 – Desulo (NU)**  
**[comune.desulo@anutel.it](mailto:comune.desulo@anutel.it)**

**OGGETTO: Affidamento dello Studio di Fattibilità, della Progettazione Preliminare, Definitiva ed Esecutiva propedeutici all'esecuzione dei Lavori di "Costruzione Colonia Montana con annesso centro di disciplina sportiva" - CIG: 6026698C82 - CUP: C73B13000070002.**

Questo Ordine è venuto a conoscenza che Codesta Amministrazione ha in corso le procedure di affidamento dei servizi professionali, con selezione pubblica, indicati in oggetto. A tal proposito si rileva quanto segue:

1. All'avviso, non risulta allegata la *"procedura di calcolo per la determinazione del valore dell'incarico"*, così come disposto anche dall'art. 11 comma 18 della L.R. 5/2007. Da quanto dichiarato nel bando si evince che i criteri per la stima del compenso sarebbero quelli stabiliti dal D.M. 143/2013 ma il calcolo non risulta allegato neppure in occasione della rettifica pubblicata sul sito del Comune in data 22/12/2014. **In virtù del principio di trasparenza, si chiede di voler pubblicare insieme all'avviso e agli allegati, il calcolo analitico dei compensi posti a base di gara** al fine di valutarne la congruità. In tal senso, del resto, l'art. 264, co. 1. lett. d) D.P.R. n. 207/2010 prescrive che la disciplina di gara per l'affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria individui, tra l'altro, *"...d) l'ammontare presumibile del corrispettivo complessivo dei servizi, per le prestazioni normali, speciali e accessorie, compreso il rimborso spese, posto a base di gara, determinato con le modalità di cui all'articolo 262 e l'indicazione delle modalità di calcolo in base alle quali è stato definito detto ammontare"*. Difatti, le stazioni appaltanti *"non possono limitarsi ad una generica e sintetica indicazione del corrispettivo, ma devono indicare con accuratezza ed analiticità i singoli elementi che compongono la prestazione ed il loro valore. L'importo a base di gara- le cui modalità di calcolo, con l'entrata in vigore del nuovo regolamento, dovranno essere espressamente indicate nel bando- dovrebbe trovare dimostrazione in un dettagliato computo delle attività che devono essere svolte e dei loro costi... La determinazione dell'importo a base di gara in ragione di una analitica indicazione delle singole*

*componenti della prestazione professionale è, altresì, funzionale ad una più efficace verifica della congruità delle offerte, come evidenziato nel paragrafo che segue”*  
(cfr. AVCP, Determinazioni nn. 1/2006; 4/2007; 5/2010; negli stessi termini AVCP, Parere di pre-contenzioso n. 52 del 10.4.2013).

2. Per quel che concerne le categorie dei servizi sono da evidenziare diverse incongruenze. Alla sez. Il punto 3 del bando, tra le altre, si citano le seguenti classi e categorie:
  - Ic (ai sensi della L. 143/1949) che erroneamente viene assimilata alla E.12 (ai sensi del D.M. 143/2013). Non è quindi chiaro se ci si debba riferire, anche nella dimostrazione dei requisiti alla classe Ic (attuale E.11) oppure alla Id (attuale E.12).
  - VIII (ai sensi della L. 143/1949) che erroneamente viene assimilata alla E.12 (ai sensi del D.M. 143/2013). Si suppone che la categoria attuale sia la D.04, ma occorre specificarlo in maniera inequivocabile;

In mancanza di una adeguata definizione delle categorie dei servizi non è infatti possibile definire correttamente i requisiti da richiedere per la partecipazione alla gara. Si chiede pertanto di voler rettificare le incongruenze riscontrate.

3. Alla sez. Il punto 1 del bando, così come ripetuto all'art. 3 del Disciplinare di Gara, i servizi richiesti sono quelli dello “studio di fattibilità” e della “progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva”. Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 207/2010, essendo tale studio necessario ad evidenziare la fattibilità economica, ambientale e sociale dell'opera da realizzare, esso, di norma, viene fatto non contestualmente all'affidamento della fase di progettazione, ma ben prima, anche per consentire all'Amministrazione, in caso di esito positivo, di utilizzarlo per l'elaborazione del programma di cui all'art. 128 del D.Lgs. 163/2006. Di conseguenza parrebbe del tutto inappropriata la scelta dell'affidamento di tale servizio contestualmente alla fase di progettazione. Successivamente, nella rettifica pubblicata in data 22/12/2014, si legge testualmente *“Art. 3 del disciplinare di gara lo studio di fattibilità non è tra le prestazioni comprese fra quelle oggetto del bando, quindi i 45 giorni per la progettazione preliminare sono da intendersi dalla stipula della convenzione”*. Alla luce di ciò parrebbe che la prestazione relativa allo studio di fattibilità sia stata stralciata, ma non è stata fatta alcuna rettifica al bando. Si può intuire che la rettifica abbia interessato anche il calcolo della parcella, che viene portato da euro 137.510,38 ad euro 112.073,62, ma neppure in questo caso è stato materialmente allegato il calcolo. Inoltre, a meno della specifica riportata nella nota di rettifica pubblicata il 22/12/2014, né nel bando né nel disciplinare viene menzionato l'incarico del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e pertanto non è chiaro se questo sia ricompreso meno nell'incarico oggetto di gara.

4. Per ciò che concerne la tempistica assegnata per lo svolgimento dell'incarico, non vi è congruenza tra quanto riportato nel bando (sez. Il punto V) e il Disciplinare (art. 3).

Nel bando si legge:

- *Studio di fattibilità entro 50 giorni dalla stipula della convenzione d'incarico;*

- *Progettazione preliminare: entro 30 giorni dalla comunicazione di avvenuta approvazione dello studio di fattibilità;*
- *Progettazione definitiva: entro 50 giorni dalla comunicazione di avvenuta approvazione del progetto preliminare;*
- *Progettazione esecutiva: entro 30 giorni dalla comunicazione di avvenuta approvazione del progetto definitivo;*

Nel disciplinare si legge:

- *Studio di fattibilità entro 50 giorni dalla stipula della convenzione d'incarico;*
- *Progettazione preliminare: entro 45 giorni dalla comunicazione di avvenuta approvazione dello studio di fattibilità;*
- *Progettazione definitiva: entro 70 giorni dalla comunicazione di avvenuta approvazione del progetto preliminare;*
- *Progettazione esecutiva: entro 60 giorni dalla comunicazione di avvenuta approvazione del progetto definitivo;*

Alla luce di queste evidenti difformità si chiede di rettificare chiarendo esattamente i termini assegnati per l'espletamento dell'incarico.

5. Alla sez. III punto 2.2 del bando e all'art. 5.1 del disciplinare di gara, in merito ai requisiti di idoneità professionale per l'ammissione, si chiede di dimostrare il requisito di cui all'art. 263 comma 1 lettera a) del D.P.R. 207/2010 relativo al fatturato globale degli ultimi 5 anni per un importo pari a tre volte l'importo posto a base di gara. Tale requisito, che appare alquanto restrittivo, è richiedibile solo con congrua motivazione ai sensi dell'art. 41, comma 2, del D.Lgs. n. 163 del 2006. In difetto di un'adeguata motivazione, tale limitazione si traduce infatti in un'indebita restrizione della libera concorrenza nonché in una violazione del principio del favor participationis. Sul punto, del resto, la giurisprudenza ha recentemente affermato che *"La libera concorrenza e la parità di trattamento nelle gare comunitarie escludono che all'amministrazione sia data la facoltà di restringere la partecipazione con criteri limitativi della capacità tecnica"*. Al medesimo punto viene inoltre richiesto di aver svolto *"(...) negli ultimi 10 anni, servizi di cui all'art. 252 del DPR 207/10, riguardanti lavori appartenenti alle seguenti classi e categorie per un importo globale per ogni classe e categoria pari ad **almeno 3 (tre) volte** l'importo stimato dei lavori oggetto del presente bando, e pertanto per gli importi di seguito indicati (...)"*. L'art. 263 comma 1 lettera b) del D.P.R. 207/2010 richiede *"(...) espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di cui all'articolo 252, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria variabile **tra 1 e 2 volte l'importo stimato dei lavori** cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie"*. **Pertanto il requisito da voi richiesto non è conforme a quanto previsto dalla normativa citata.**
6. In riferimento alla pubblicazione, trattandosi di importi sopra i 100.000, 00 euro ma al di sotto della soglia comunitaria, vige l'art. 124 comma 5 del D.Lgs. 163/2006, " *I bandi*

*sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie speciale - contratti pubblici, sui siti informatici di cui all'articolo 66, comma 7, con le modalità ivi previste, e nell'albo della stazione appaltante. Gli effetti giuridici connessi alla pubblicità decorrono dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Si applica, comunque, quanto previsto dall'articolo 66, comma 15 nonché comma 7, terzo periodo."* Da un controllo non risulta correttamente pubblicato né sulla G.U.R.I. né sui siti di settore.

7. Negli allegati A2 e A3 l'oggetto recita: *"Procedura aperta per l'affidamento del servizio di Progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione Lavori, misura e contabilità dei Lavori di Costruzione Colonia Montana con annesso centro di disciplina sportiva – CIG: 6026698C82 - CUP: C73B13000070002".* Si ritiene che si tratti di un refuso perché, in caso contrario, non è dato sapere se l'incarico di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e le attività relative alla direzione dei lavori siano state stimate o meno nell'incarico a base di gara, dato che esse non vengono menzionate né nel bando né nel disciplinare.

Alla luce delle gravi difformità riscontrate **si chiede di voler immediatamente rettificare il bando in oggetto**. Si ricorda inoltre che trattandosi di modifiche sostanziali, è quanto mai opportuno far ripartire i termini per la presentazione delle domande *"L'Autorità si è già pronunciata su questioni inerenti la necessità di ripubblicazione dei bandi e la conseguente riapertura dei termini per la presentazione delle offerte. La pubblicazione di ogni bando di gara ha come finalità precipua quella di garantire, ai soggetti interessati ed in possesso di idonei requisiti, di partecipare alle procedure di selezione poste in essere dall'amministrazione, realizzando da un lato l'interesse degli operatori stessi alla par condicio e nel contempo l'interesse pubblico alla massimizzazione delle domande presentate. In tale ottica una qualunque modifica del bando di gara, che sia idonea ad incidere sulla soddisfazione degli interessi richiamati, non può ritenersi sottratta all'obbligo di un'ulteriore pubblicazione con decorrenza ex novo dei termini previsti dalla normativa di riferimento (AVCP, deliberazioni n. 361 del 17/12/2002 e n. 84 del 15/11/2006)."*

In attesa di un Vostro sollecito riscontro si coglie l'occasione per ricordare che questo Ordine, con lo scopo di ridurre il contenzioso tra Amministrazione e professionisti e rendere più efficiente il processo di programmazione, progettazione e realizzazione delle opere pubbliche, ha istituito, in accordo con la Federazione Regionale Ordine Ingegneri, un gruppo di studio e di monitoraggio delle procedure di gara esteso a tutto il territorio regionale.

In tale ottica l'Ordine Ingegneri della Provincia di Cagliari è disponibile ad esaminare, preventivamente alla pubblicazione, i bandi per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, al fine di esprimere parere non vincolante.

Si precisa che, qualora si fosse già provveduto all'affidamento di che trattasi, ovvero Codesta Amministrazione ritenesse di dover comunque procedere, questo Ordine Professionale invierà copia della presente all'Autorità Nazionale Anticorruzione per l'adozione dei provvedimenti di competenza e si riserva, in ogni caso, di richiedere l'accesso agli atti per la verifica della regolarità delle procedure ed, eventualmente, adire le vie legali.

La presente vale anche come informativa di cui all'Art. 243-bis del D.Lgs. n. 163.

Distinti saluti.

Il Presidente  
Gaetano Attilio Nastasi

